



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150
VIA GALVANI, 7 – 20124 M I L A N O –
TEL. 0288440253 – FAX 0288440286
e - mail: miic8b400x@istruzione.it
pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Circ. 176

Milano 27 febbraio 2025

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
Alla DSGA
p.c. Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Atti/Sito Web

OGGETTO: CHIARIMENTI REGOLAMENTAZIONE PER BENEFICIARE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ART. 33 COMMA 3 O 6.

Al fine di rendere compatibili le richieste mensili di permessi di cui alla Legge n.104/92 art. 33 comma 3 o 6 con le esigenze organizzativo-didattiche dell'Istituzione scolastica e, nel richiamare le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS ed alle norme contrattuali in materia, si forniscono disposizioni di servizio cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

NORME DI RIFERIMENTO

I permessi di cui alla Legge n.104/92 sono regolamentati per i **docenti** dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6 confermato dal CCNL 2016/18 e per il **personale ATA** dall'art. 68 comma 1 del CCNL Scuola 2024, nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, **in caso di un uso improprio**, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI E TEMPI DELLA RICHIESTA

Il Personale della scuola può fruire di 3 giorni di permesso mensili. Solo il personale ATA, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Scuola 2019/2021, potrà utilizzare i permessi in ore anziché in giorni, nel limite massimo di 18 ore mensili. Il personale della scuola (docente e ATA) in situazione di gravità personale (C.3) potrà usufruire alternativamente ai tre giorni di permesso retribuito, di permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro nella misura di 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore, fino alla concorrenza delle 18 ore mensili. I permessi sono comunque da concordare preventivamente con la Scuola per la gestione amministrativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150
VIA GALVANI, 7 – 20124 MILANO –
TEL. 0288440253 – FAX 0288440286
e - mail: miic8b400x@istruzione.it
pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2007 recita testualmente: “I permessi retribuiti di cui all’art. 33 **devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**”.

Ne consegue che i fruitori di tali benefici **non possono presentare le “comunicazioni” di assenza** per art. 33 L.104/92 **in giornate ricorrenti della settimana**, se poi tali giorni **sono consecutivi** o a cavallo dei giorni di chiusura o di giorni festivi, si dovrà tener conto delle seguenti specifiche:

1. **Concordanza con il Dirigente Scolastico:** I permessi devono essere preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico.
2. **Compatibilità con le Esigenze di Servizio:** La fruizione dei permessi deve essere compatibile con le esigenze di servizio.
3. **Pianificazione:** È preferibile pianificare i permessi all’inizio dell’anno scolastico per garantire una gestione ottimale delle assenze.

I giorni di assistenza vanno, in ogni caso, concordati con il Dirigente Scolastico al fine di contemperare il diritto del disabile con i diritti degli alunni e dell’organizzazione dei servizi a supporto dell’istituzione **scolistica**. **Pertanto, non dovrebbero mai verificarsi situazioni per le quali, come invece spesso capita, il dipendente richieda tali giorni in maniera ricorrente, collocandoli ad hoc prima o dopo i giorni di festività** (statistica delle richieste del personale interno all’istituto nei periodi che precedono o seguono i giorni di sospensione delle attività didattiche e le festività)

Le richieste vanno, inoltre, **programmate**, come previsto dall’art.24 della legge n.183/2010, che dispone l’obbligo di comunicare “al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa” salve dimostrate situazioni di urgenza. (Cfr. Circ.13 del dipartimento della funzione pubblica del 6/10/2010 comma 7).

In riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità (mensile o oraria) il personale ATA, come previsto dalla circolare INPS n. 45 dell’1.03.2011, al punto 2.1: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, **all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione** dei permessi, **non essendo ammessa la fruizione mista** degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa **programmazione**”. Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n.31/2010 e n.1/2012, ha riconosciuto la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art.33 legge n.104/92, fatto salvo il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza.

Al fine di assicurare la normale attività didattica, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti fruitori dei suddetti permessi, si invita il personale interessato ad inviare **all’inizio di ogni mese (non oltre il 5 del mese)** la pianificazione mensile di fruizione dei permessi alla mail miic8b400x@istruzione.it per **concordare** con l’Amministrazione l’individuazione dei giorni di permesso, al fine di **evitare la compromissione del**



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150
VIA GALVANI, 7 – 20124 MILANO –
TEL. 0288440253 – FAX 0288440286
e - mail: miic8b400x@istruzione.it
pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

funzionamento dell'organizzazione". Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela del disabile, **con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000** sotto la propria responsabilità o altra documentazione oggettiva, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Sono fatti salvi i controlli a campione disposti da questa P.A.

Si ribadisce che la programmazione va concordata quindi, in mancanza di documentazione oggettiva, il dipendente non può sottrarsi alla variazione di giornata in caso di compromissione del funzionamento organizzativo.

UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AXIOS

I permessi ex art.33 legge n.104/92 sono, in ogni caso, permessi retribuiti ex art.15 del CCNL Scuola, pertanto, la programmazione non è di per sé comunicazione di assenza, essendo necessario **effettuare la richiesta sul portale Axios** con congruo anticipo **e aspettare che sia vistata**. La programmazione ha lo scopo di accordo per contemperare le esigenze del disabile con quelle organizzative della scuola, ben potendo essere soggetta a revoca quando il lavoratore ritiene che l'assenza da scuola non sia del tutto necessaria.

La richiesta può essere presentata senza il rispetto dei giorni di preavviso solo in caso di urgenza, allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità. **L'assenza non comunicata attraverso la segreteria digitale costituisce assenza ingiustificata.**

Per coloro che non hanno prodotto documentazione che accerti l'esclusività nell'assistenza al disabile, nelle note va sempre indicato se nessun altro ha beneficiato dei permessi o se altri ne hanno beneficiato parzialmente.

USO IMPROPRIO DEI PERMESSI

È bene ricordare che l'esercizio del diritto ha una precisa e univoca finalità, che è, indubitabilmente, quella dell'**assistenza alla persona disabile** (è necessario un nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile. Cassazione sentenza n. 21529/2019). L'uso improprio dei permessi, quale aver partecipato ad attività di personale interesse o aver adottato condotte similari tali da denotare una violazione del principio di **buona fede** nei rapporti con il datore di lavoro e tale da integrare l'**abuso del diritto**, è sanzionabile oltre ad essere perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all'Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (**entro il 31 Marzo**) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93